

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE
16 luglio 1999 *

Nel procedimento T-143/99 R,

Hortiplant SAT, società di diritto spagnolo, con sede in Amposta (Spagna), con gli avv.ti Concepción Fernández Vicien, del foro di Barcellona, e Eva Contreras Ynzenga, del foro di Madrid, studio legale Cuatrecasas, avenue d'Auderghem 78, Bruxelles,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Juan Guerra Fernández, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 4 marzo 1999, C (1999) 537, che sopprime un contributo finanziario comunitario,

**IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

- 1 Con decisione 3 dicembre 1992, C (92) 3125, adottata ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4256, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU L 374, pag. 25), la Commissione concedeva alla richiedente un contributo finanziario per il progetto n. 92.ES.06.022, intitolato «Iniziativa in forma di progetto pilota e di dimostrazione di un nuovo metodo efficacissimo di produzione di piantine da vivaio: applicazione alle specie ornamentali e boschive».
- 2 Il costo totale dell'iniziativa era di 1 184 624 ECU e il contributo comunitario era fissato in un importo massimo di 731 992 ECU.

- 3 In base al disposto dell'allegato 2 della decisione 3 dicembre 1992 venivano versati alla richiedente due anticipi per complessivi 512 393 ECU.
- 4 Il 12 giugno 1997 la Commissione inviava alla richiedente una lettera per comunicarle che il suo ufficio competente aveva intrapreso un'operazione di controllo tecnico e contabile di progetti finanziari già adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento 19 dicembre 1988, n. 4256.
- 5 A seguito di un'ispezione in loco e di uno scambio di lettere con la richiedente la Commissione, con lettera 3 aprile 1998, notificava alla stessa i risultati dei suoi accertamenti. Essa rilevava la sussistenza di fatti che potevano costituire irregolarità e dichiarava di aver deciso di iniziare il procedimento previsto dal punto 10 dell'allegato 2 della decisione 3 dicembre 1992 e dall'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1). La lettera informava inoltre la richiedente del fatto che il procedimento avrebbe potuto comportare la ripetizione delle somme erogate fino ad allora. Infine la richiedente veniva invitata a produrre entro sei settimane la prova dell'adempimento degli obblighi contemplati dalla decisione 3 dicembre 1992.
- 6 La richiedente rispondeva con lettera 26 maggio 1998.
- 7 Il 26 ottobre 1998 la Procura spagnola, alla quale la Commissione aveva trasmesso la pratica, promuoveva nei confronti, in particolare, dei soci della richiedente, azioni penali basate su presunzioni di falsificazione di documenti commerciali e di truffa.

- 8 Il 4 marzo 1999 la Commissione emanava la decisione impugnata, che veniva notificata alla richiedente il 12 aprile 1999 e inviata anche al Regno di Spagna. Con tale decisione la Commissione disponeva la soppressione del contributo finanziario e ingiungeva la restituzione, da parte della richiedente o, se del caso, dalle persone giuridicamente responsabili dei suoi debiti, degli anticipi già erogati entro 60 giorni dalla notifica della decisione medesima.
- 9 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 giugno 1999 la richiedente ha proposto, ai sensi dell'art. 230 CE, un ricorso diretto all'annullamento della predetta decisione.
- 10 Con atto distinto, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, essa ha proposto inoltre, ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, la domanda in oggetto, con la quale chiede che venga disposta la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata senza obbligo, da parte sua, di costituire una cauzione o una garanzia bancaria.
- 11 La Commissione ha presentato le sue osservazioni su detta domanda il 25 giugno 1999.
- 12 Ai sensi dell'art. 106, secondo comma, del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale è stato sostituito dal presidente della Seconda Sezione del Tribunale.
- 13 Le parti hanno presentato spiegazioni orali il 5 luglio 1999.

In diritto

- 14 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, se ritiene che le circostanze lo richiedano, può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o adottare i provvedimenti provvisori necessari.
- 15 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura dispone che la domanda di provvedimento provvisorio deve specificare le circostanze comprovanti l'urgenza e i motivi di fatto e di diritto che giustificano a prima vista (*fumus boni iuris*) l'adozione del provvedimento richiesto. Questi requisiti sono cumulativi, di modo che la domanda di sospensione dell'esecuzione dev'essere respinta se uno di essi non è soddisfatto (v., segnatamente, ordinanza del presidente del Tribunale 21 giugno 1999, causa T-56/99 R, *Marlines/Commissione*, non pubblicata nella Raccolta, punto 8).
- 16 Occorre esaminare anzitutto il requisito dell'urgenza.
- 17 L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere valutata con riguardo alla necessità di statuire provvisoriamente onde evitare che il richiedente subisca un danno grave ed irreparabile.
- 18 Tocca al richiedente dimostrare di non poter attendere l'esito del procedimento principale senza dover subire un danno siffatto (v., segnatamente, ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98 R, *Prayon-Rupel/Commissione*, Racc. pag. II-2769, punto 36). Per poter giudicare se il danno temuto dal richiedente sia grave ed irreparabile e quindi giustifichi la sospensione, in via eccezionale, dell'esecuzione di una decisione, il giudice dell'urgenza deve disporre di concrete indicazioni che consentano di valutare le precise conseguenze

che verosimilmente deriverebbero dalla mancata adozione dei provvedimenti richiesti (ordinanza del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale 2 aprile 1998, causa T-86/96 R, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione, Racc. pag. II-641, punto 64).

- 19 Tuttavia non è necessario che l'imminenza del danno asserito sia comprovata con assoluta certezza. Soprattutto quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori basta che essa sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 38].
- 20 Nella domanda di provvedimenti provvisori la richiedente afferma ripetutamente che, se l'esecuzione della decisione non venisse sospesa, essa correrebbe il rischio di fallire.
- 21 Il giudice dell'urgenza rileva anzitutto che, in sede di domanda di provvedimenti provvisori, la richiedente non ha prodotto elementi idonei a corroborare tali affermazioni. Nessuno dei voluminosi documenti allegati alla domanda riguarda infatti, direttamente o indirettamente, la situazione contabile e finanziaria dell'impresa, mentre questo dovrebbe essere un elemento essenziale da produrre per giustificare la domanda medesima.
- 22 Soltanto all'udienza la richiedente ha prodotto un documento concernente i conti della società, intitolato «bilancio della situazione» («balance de situación»).
- 23 Prescindendo dal se tale documento, prodotto tardivamente, sia acquisibile agli atti, il giudice dell'urgenza, dopo averlo esaminato attentamente e dopo aver sentito le parti, ritiene che esso non abbia forza probante sufficiente alla luce dei principi sopra richiamati.

- 24 Si tratta infatti di una semplice enumerazione di voci contabili in forma di elenco informatico, non autenticato da un revisore contabile indipendente. Quindi nessun elemento consente di determinarne la fonte e di garantire l'autenticità del suo contenuto.
- 25 Tale inattendibilità è aggravata dall'indicazione «01.01.1999/31.12.1999», che figura in cima ad ogni pagina e che fa sorgere dubbi quanto al preciso periodo al quale si riferiscono i dati prodotti.
- 26 Il giudice dell'urgenza non mette in discussione l'affermazione fatta dalla richiedente all'udienza e secondo la quale le società come la richiedente non sono obbligate, ai sensi della normativa spagnola, a tenere conti certificati da un perito esterno. Resta però il fatto che, dovendo sopportare l'onere della prova nell'ambito di un procedimento in contraddittorio da essa promosso per ottenere, in deroga a quanto disposto dalla prima frase dell'art. 242 CE, la sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione, la richiedente era tenuta a produrre elementi di prova effettivamente attendibili.
- 27 Nella fattispecie ciò era a maggior ragione necessario poiché, come risulta dalla domanda di provvedimenti urgenti e dalle osservazioni da essa formulate all'udienza, la richiedente vuole ottenere la sospensione della decisione impugnata senza dover costituire una cauzione o una garanzia bancaria.
- 28 Orbene, secondo una costante giurisprudenza, una domanda del genere può essere accolta solo se sussistono circostanze eccezionali (v., segnatamente, ordinanza Marlines/Commissione, citata, punto 11).
- 29 Nel caso di specie la richiedente si è limitata a produrre un certificato della «Caixa Catalana» dal quale risulta che la banca si rifiuta di prestarle la garanzia da essa richiesta. Il giudice dell'urgenza rileva che detto documento, una sola

frase del quale è pertinente ai fini di questo procedimento sommario, è redatto in termini generici e non può essere considerato sufficientemente probante.

- 30 Pertanto, tenuto conto dell'interesse primario della Commissione a perseguire e punire gravi irregolarità nell'uso di sovvenzioni comunitarie, irregolarità delle quali emergono, prima facie, dal fascicolo forti presunzioni, il giudice dell'urgenza non potrebbe comunque disporre la sospensione dell'impugnata decisione senza imporre parallelamente la costituzione di una cauzione o di una garanzia bancaria.
- 31 Occorre pertanto concludere che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda della richiedente.

Sulle spese

- 32 La richiedente chiede la condanna della Commissione alle spese di questo procedimento sommario.
- 33 Ai sensi dell'art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, si provvede sulle spese nella sentenza o nell'ordinanza che pone fine al procedimento. Pertanto le spese devono essere riservate.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.**
- 2) Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 16 luglio 1999

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A. Potocki